

**CONTRATTO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA “FULL RISK” DI
N. 6 TOMOGRAFI ASSIALI COMPUTERIZZATI IN USO
PRESSO LA AZIENDA S.L. DI VITERBO, PER LA DURATA
DI 47 (QUARANTASETTE) MESI.**

C.I.G.

L’anno 20____, il giorno ____, del mese di _____, i rappresentanti
delle parti, sotto indicati, firmano digitalmente il relativo contratto,
ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii. - “Codice
Amministrazione Digitale”:

l’AZIENDA SANITARIA LOCALE di VITERBO (di seguito per brevità
“Azienda” “Stazione appaltante” “ASL”) – Partita IVA 01455570562
nella persona del Suo Legale Rappresentante pro tempore, Direttore Generale
Dott.ssa Daniela DONETTI, nata a Parma il 16-1-1969 e domiciliata per la
carica in Via Enrico Fermi, 15 – 01100 Viterbo (VT);

e la Ditta, con Sede Legale Via, ... –
..... (...) C.F e P.Iva (di seguito denominata
per brevità “Ditta/Società Aggiudicataria” “Aggiudicataria/o”
“Società/Impresa” “Fornitore” “Appaltatore”), iscritta alla Camera di
Commercio di, nella persona del Sig/Dr..... nat.. a
..... (...) il, C.F. domiciliat.. per la
carica presso la Sede Legale, in qualità di come
risultante daagli atti

(ALLEGATO N° 1 – Copia Documento d’Identità), convengono a quanto
di seguito riportato:

PREMESSO

- Che con Deliberazione DG n./....., a conoscenza delle parti, l’Azienda ha indetto gara a Procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., volta all’affidamento dei servizi di manutenzione ed assistenza tecnica “Full Risk” di n. 6 Tomografi Assiali Computerizzati in uso presso la ASL Viterbo, per la durata di 47 mesi (dal 1-2-2023 al 31-12-2026), per un importo a base d’asta pari ad € 720.000,00 – iva esclusa;
- Che con deliberazione DG n. del è stata aggiudicata la procedura sopra indicata alla ditta, la per un importo complessivo di € - Iva esclusa, (**ALLEGATO N° 2** – **Copia Offerta Economica n..... del**);
- Che la ditta aggiudicataria, ha presentato la documentazione necessaria ad integrare il contratto ed ha, altresì, ha fornito regolare cauzione definitiva a mezzo polizza fideiussoria n.delcontratta con, per una somma garantita di €e con validità sino alla scadenza contrattuale (**ALLEGATO N° 3** – **Copia Polizza n. del**).
- Che le parti dichiarano che la documentazione di gara, di cui il Disciplinare di gara + allegati, Capitolato Speciale e l’offerta tecnica, risultano loro noti e agli stessi fanno espresso riferimento, intendendosi integralmente recepiti nel presente contratto, anche se non totalmente allegati;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO

Oggetto del presente appalto è l'affidamento del Servizio di manutenzione e assistenza tecnica "Full Risk" (tubo radiogeno compreso), per il periodo dal 1-2-2023 al 31-12-2026, delle seguenti apparecchiatura G.E. Medical Systems, comprese attrezzature accessorie (UPS,... etc):

1. TC mod. Revolution Evo installata e funzionante presso il P.O. di Belcolle, UOC Diagnostica per Immagini/P.S., **a far data dal 2-4-2026 (in garanzia fino al 1-4-2026).**
2. TC mod. Revolution Evo installata e funzionante presso il P.O. di Belcolle, UOC Diagnostica per Immagini.
3. TC mod. Revolution Evo installata e funzionante presso il P.O. di Tarquinia, UO Diagnostica per Immagini, **a far data dal 29-4-2026 (in garanzia fino al 28-4-2026).**
4. TC mod. Revolution Evo installata e funzionante presso il P.O. di Acquapendente, UO Diagnostica per Immagini, **a far data presumibilmente dal 15-10-2023 (in garanzia presumibilmente fino al 14-10-2023).**
5. TAC mod. Brightspeed Select installata e funzionante presso la U.O. Radioterapia del P.O. di Belcolle.
6. TC mod. Revolution Evo installata e funzionante presso il P.O. di Civita Castellana UO Diagnostica per Immagini, **a far data presumibilmente dal 15-7-2023 (in garanzia presumibilmente fino al 14-7-2023).**

Eventuali Servizi migliorativi

Per quanto concerne le migliorie offerte dalla Ditta Aggiudicataria si rimanda

al punto H del Progetto Tecnico (offerta tecnica) “Migliorie aggiuntive rispetto a quanto richiesto da capitolato”, a conoscenza delle parti anche se non materialmente allegato.

ART. 2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Le caratteristiche tecniche del Servizio, sono le seguenti:

- ✓ esecuzione delle manutenzioni preventive comprensive dei controlli di sicurezza elettrica secondo le norme CEI e secondo la periodicità e i protocolli indicati nel manuale del costruttore;
 - ✓ esecuzione, almeno due volte all’anno, del controllo di qualità di ogni singola attrezzatura comprovato da un documento che ne accerti lo standard qualitativo della medesima;
 - ✓ esecuzione di tutte le azioni conseguenti a eventuali avvisi di sicurezza e procedure di Field Maintenance Instructions in ambito di sicurezza e/o funzionalità emessi dal produttore;
 - ✓ numero illimitato di chiamate per la manutenzione correttiva nonché tutte le operazioni necessarie al ripristino del funzionamento della apparecchiatura e relative componenti, in seguito a segnalazione di malfunzionamenti o rotture avvenute durante il normale utilizzo dell’apparecchiatura.
- Sono esclusi dall’appalto i soli interventi per il ripristino di guasti connessi ad eventi dolosi dimostrabili. Pertanto, anche i guasti da uso improprio, cadute, danni accidentali, eventi atmosferici.. etc si intendono ricompresi nel canone. Gli interventi di riparazione dovranno avvenire almeno entro le 8 ore lavorative dall’ora di segnalazione del guasto da parte dell’U.O. utilizzatrice dell’apparecchiatura.

- ✓ intervento su chiamata per assistenza applicativa clinica nella misura di almeno 1 giorno all'anno per apparecchiatura.
- ✓ fornitura, a titolo gratuito, dell'aggiornamento hardware e software per evitare problemi di obsolescenza, secondo le indicazioni del produttore.
- ✓ ogni necessaria assistenza, compresa la eventuale messa a disposizione di mezzi tecnici necessari, per la esecuzione congiunta con i responsabili della ASL di Viterbo (Servizio di Ingegneria Clinica e Fisica Sanitaria) alle prove di accettazione di cui all'art. 158 del D.Lgs. n. 101/2018.
- ✓ nel corso dell'esecuzione del servizio, deve essere svolto anche un servizio di teleassistenza tramite connessione remota via Wan per l'esecuzione di controllo proattivi, diagnosi remota dei guasti e riparazione di eventuali problemi del software, se prevista dal costruttore.
- ✓ tutti i ricambi saranno inclusi, così come saranno inclusi tutti gli eventuali materiali usurabili (filtri, batterie, lampade, parti non monouso, kit di manutenzione, cavi, eventuale materiale di calibrazione, tubo radiogeno, etc...); le parti di ricambio dovranno essere originali e marchiate CE;
- ✓ sarà inclusa ogni spesa per il personale tecnico dedicato, che dovrà essere qualificato e formato specialisticamente (con idonea e comprovabile capacità tecnica e professionale), per operare sulle apparecchiature oggetto della presente indagine, al fine di garantire la massima affidabilità ed il mantenimento dei requisiti essenziali per quanto attiene le caratteristiche di sicurezza e di prestazione (secondo la direttiva in essere);
- ✓ sarà inclusa ogni spesa per l'aggiornamento al personale utilizzatore e al personale tecnico della ASL di Viterbo.

ART. 3 - MANUTENZIONE CORRETTIVA ED ADEGUATIVA

L'intervento di manutenzione correttiva viene richiesto per ricondurre l'apparecchiatura nelle normali condizioni di operatività specificate dal produttore.

Qualora la riparazione abbia comportato la sostituzione di parti importanti, la ditta dovrà verificarne le condizioni generali di funzionalità e di sicurezza, secondo le disposizioni di legge.

La relativa documentazione sarà lasciata al Servizio di Ingegneria Clinica/Unità Operativa interessata unitamente al rapporto di lavoro.

Fermo restando quanto sopra, si precisa che:

- la manutenzione correttiva comprende la diagnosi e la rimozione delle cause e degli effetti dei malfunzionamenti e delle vulnerabilità di sicurezza presenti nelle procedure e nei programmi;
- la manutenzione adeguativa comprende l'attività volta ad assicurare la costante aderenza delle procedure e dei programmi alla evoluzione dell'ambiente tecnologico di riferimento ed al cambiamento dei requisiti normativi ed amministrativi, nonché di sicurezza.

Modalità d'intervento:

1. Apparecchiatura con "parti accessorie guaste" ma in grado di erogare prestazioni in condizioni di oggettiva sicurezza:

L'intervento va preventivamente concordato per essere eseguito, in linea di massima, non oltre tre giorni lavorativi dalla chiamata, telefonica o a mezzo fax. Ai fini della valutazione del tempo di fermo macchina, sarà considerata la sola durata dell'intervento per il ripristino dell'apparecchiatura: farà fede l'orario (di inizio e fine lavoro) riportato su apposito registro e sul

rapporto tecnico sottoscritto da questo Servizio/Unità Operativa interessata.

2. Apparecchiatura ferma:

L'intervento dovrà avvenire il più rapidamente possibile e, comunque, non oltre le otto ore lavorative dalla chiamata. Per tempo di risposta si intende il tempo intercorrente tra la ns. chiamata e l'arrivo del Vs. tecnico sul posto di lavoro; farà fede l'orario di inizio lavoro riportato sul rapporto tecnico sottoscritto dal Servizio di Ingegneria Clinica. Il tempo di fermo macchina, in questo caso, si calcola a partire dalla richiesta d'intervento (registrata al n. Verde, fax, etc.) fino al completo ripristino delle normali condizioni di lavoro dell'apparecchiatura. Farà fede l'ora della chiamata per l'inizio del fermo e l'orario di fine lavoro posto sul rapporto tecnico sottoscritto dal Servizio di Ingegneria Clinica ed anche su apposito registro.

in particolare, nell'ambito dei servizi di manutenzione adeguativi dei sistemi software TAC la ditta aggiudicataria deve assicurare:

- convalida periodica del sistema conformemente a quanto indicato dalle norme, almeno una volta l'anno o su richiesta della ASL;
- disponibilità all'aggiornamento del sistema con nuove release migliorative, nonché alla correzione di eventuali anomalie o malfunzionamenti riscontrati;
- adeguamento del software a nuove versioni dei sistemi operativi per il Server e i PC, nonché per esigenze di sicurezza, secondo le richieste della ASL in fase di esecuzione dei servizi.

Le richieste di assistenza che abbiano ad oggetto i Server su cui è installato l'applicativo potranno essere svolte da remoto, mediante collegamento in VPN che verrà fornito dalla ASL alla Ditta.

Sicurezza e privacy

La ditta aggiudicataria dovrà rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n. 101/2018

ART. 4 - TEMPO DI FERMO MACCHINA

Il tempo totale di fermo macchina non dovrà superare il 8% delle ore lavorative nell'anno. Tale tempo sarà calcolato al termine del periodo contrattuale e risulterà dalla somma dei singoli tempi di fermo macchina, fatto salvo quanto indicato nei punti successivi. Saranno tuttavia possibili verifiche di monitoraggio anticipate.

Per quanto attiene i singoli tempi di fermo macchina, si precisa che il numero massimo di giornate di indisponibilità consecutive (Ic) è fissato pari a 10 (dieci) giorni lavorativi per tutte quelle apparecchiature prive di back up e/o il cui fermo causa un significativo disservizio al reparto utilizzatore. Si specifica che una giornata nella quale l'indisponibilità superi le 4 (quattro) ore lavorative, viene calcolata come giornata intera.

ART. 5 - MANUTENZIONE PROGRAMMATA

Contestualmente alla stipula del contratto vanno assicurate e specificate per ciascuna apparecchiatura:

- Il numero delle visite preventive;
- Le ore di fermo previste per ciascuna visita;
- Il calendario degli interventi per il periodo contrattuale;
- L'elenco delle operazioni previste (scheda di manutenzione, da fornire)
- L'effettuazione del controllo della qualità e della funzionalità (secondo le indicazioni del costruttore) e quelle per la sicurezza elettrica (secondo le prescrizioni normative, e comunque almeno una per ogni anno). La

documentazione prodotta (scheda tecnica, di sicurezza e funzionalità) di ogni singolo intervento va consegnata al Servizio di Ingegneria Clinica/Unità Operativa interessata. Al fine di adempiere a quanto sopra riportato la Ditta aggiudicataria dovrà definire entro 30 giorni dall'aggiudicazione ed entro il mese di Gennaio di ogni anno, un calendario di interventi (manutenzione preventiva, controlli funzionali, verifiche di sicurezza elettrica), concordandolo con il personale dei reparti interessati e con l'U.O. di Ingegneria Clinica. Tale piano, per garantire una adeguata periodicità dei controlli, dovrà tenere conto delle indicazioni del costruttore e degli interventi già effettuati in precedenza. Le date di esecuzione degli interventi potranno avere una tolleranza non superiore a +/- 15 giorni rispetto alle scadenze previste. Ogni variazione del programma dovrà essere comunicata alla U.O.C. Ingegneria Clinica e ai referenti dei reparti.

ART. 6 - PERIODO DI PROVA

La Ditta aggiudicataria dovrà effettuare un periodo di prova di mesi tre (3) decorrenti dalla data di effettivo avvio del servizio. Detto periodo è incluso nella durata contrattuale complessivamente stabilita in 47 (quarantasette) mesi. Trascorso tale termine, il periodo di prova si intende superato se non sia intervenuta comunicazione da parte della ASL.

In caso di esito negativo, il DEC predisporrà apposita relazione nella quale saranno evidenziate le ragioni e gli elementi comprovanti la non accettabilità del servizio reso, previa contestazione in contraddittorio delle cause dell'inadeguatezza del servizio offerto, a seguito della quale si provvederà a comunicare tale circostanza alla società entro i successivi 20 giorni dalla data

di scadenza del periodo di prova di detto servizio e il contratto si intenderà risolto, ai sensi dell'art. 1456 C.C.

In tal caso resta fermala facoltà della ASL di affidare il servizio alla ditta che ha presentato, la seconda offerta più conveniente.

In caso di esito negativo alla società non sarà riconosciuto alcun indennizzo, eccezion fatta per i pagamenti del servizio effettuato regolarmente durante il periodo di prova.

Al fine di verificare la piena idoneità del servizio reso, la ditta aggiudicataria dovrà effettuare la prima manutenzione entro il primo mese di avvio del servizio. A parziale ristoro delle spese sostenute e dei danni patiti, l'Azienda si riserva la facoltà di incamerare il deposito cauzionale originariamente versato dall'aggiudicatario, ferma e impregiudicata ogni eventuale ed ulteriore azione risarcitoria.

L'Aggiudicatario sarà tenuto, in ogni caso, a garantire la prosecuzione del servizio sino al subentro del nuovo soggetto.

ART. 7 - AMMONTARE E DURATA DEL SERVIZI

L'ammontare complessivo del servizio di cui trattasi è pari ad € - Iva esclusa. (**ALLEGATO N° 2**)

Il contratto di appalto, potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, sulla base di nuove esigenze che si presenteranno nel corso della durata contrattuale.

La portata della modifica consentita non potrà superare il 50% del valore di aggiudicazione.

La durata dell'appalto è di 47 (quarantasette) mesi, decorrenti dal 1-2-2023 al 31-12-2026.

La stazione appaltante si riserva la facoltà della ripetizione del servizio, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., fino ad ulteriori 24 mesi, alle medesime condizioni, comunicando tale facoltà, all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto in essere.

La durata del contratto, in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, per un periodo di 6 mesi.

In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

ART. 8 – ORDINI, FATTURAZIONE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTI

Per la presente procedura, questa ASL emetterà sul sistema amministrativo/contabile aziendale degli ordinativi, che verranno debitamente trasmessi, mediante canale NSO/PEPPOL/P.E.C. alla ditta aggiudicataria per la relativa fatturazione.

Ai sensi del D.M. n. 55/2013 le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico:

CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF9IAK

**DENOMINAZIONE IPA UFFICIO: AZIENDA UNITA' SANITARIA
LOCALE VITERBO.**

Le fatture dovranno **obbligatoriamente** riportare i seguenti dati:

- il CIG della procedura/lotto;
- il numero del provvedimento di aggiudicazione definitiva

(delibera/determina);

- il numero dell'ordinativo.

Il mancato rispetto delle disposizioni non consentirà la regolare liquidazione ovvero il regolare pagamento delle fatture che rimarranno pertanto in attesa di definizione.

Ciascuna fattura, fatta salva la ritenuta dello 0,50% sull'importo netto dovuto di cui all'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., riporterà solamente l'importo troncato alle prime due cifre decimali, senza alcun arrotondamento. Le ritenute possono essere svincolate dalla ASL Viterbo soltanto in sede di liquidazione finale, previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).

Resta salva la facoltà, per la Stazione Appaltante, di concordare con l'aggiudicatario ulteriori indicazioni, da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.

Tutte le fatture saranno liquidate previo nulla osta del DEC di corretta esecuzione del servizio che verrà comunicata al RUP.

I termini di pagamento sono fissati secondo le disposizioni di legge, come previsto dai DCA nn. U00308/2015, U00032/2017, U000289/2017 e U00504/2017. Tali termini verranno applicati soltanto nel caso in cui tutte le condizioni del servizio offerto siano stati rispettati.

Nel caso che l'importo di aggiudicazione sia inferiore a € 15.000,00 – iva inclusa, la fatturazione avverrà a fronte di rate semestrali posticipate; per importi superiori avverrà a fronte di rate trimestrali posticipate.

Il Direttore Esecutivo del Contratto è

Le coordinate bancarie della ditta aggiudicataria per l'accredito dei

corrispettivi sono le seguenti:

.....

IBAN.....

ART. 9 – REVISIONE DEI PREZZI

Relativamente alla revisione dei prezzi, si rimanda integralmente all'articolo 29 del Decreto Sostegni-ter (D.L. n. 4/2022), "Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici".

Le clausole di revisione dei prezzi sono previste dall'art. 106 c. 1 lett. a) primo periodo del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è da ritenersi applicabile a seguito di istruttoria e comunque solo dopo il primo anno di validità.

ART. 10 – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia delle obbligazioni contrattuali l'aggiudicatario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm. e ii., ha costituito in favore dell'Amministrazione una garanzia fideiussoria, come indicato nel Capitolato Speciale (**ALLEGATO N° 3 - Copia Cauzione definitiva**).

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'aggiudicatario. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'aggiudicatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali. L'Amministrazione ha dunque il diritto di avvalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

ART. 11- RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO.

L'Aggiudicatario è l'unico responsabile dell'esecuzione del servizio.

L'Aggiudicatario si obbliga a dare immediata comunicazione

all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del presente contratto.

(ALLEGATO n° 4 Copia/e Polizza n. Contratta con..... , polizza di responsabilità civile professionale, inclusa la responsabilità civile presso terzi, prestatori di lavoro e polizza incendi, con un massimale annuo non inferiore a Euro 5.000.000,00, e con massimale per sinistro non inferiore a Euro 2.000.000,00, con validità dalla data del contratto e per tutta la durata dello stesso ed eventuali proroghe).

E' fatto obbligo all'aggiudicatario al tempestivo rinnovo delle coperture assicurative in corso di validità contrattuale, obbligandosi ad inviare copia dell'attestato dell'avvenuto rinnovo dell'assicurazione.

ART. 12 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEI CREDITI E SUBAPPALTO

In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1, del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il relativo Contratto stipulato. Resta fermo quanto previsto all'art. 106, comma 1, lettera d) del Codice, in caso di modifiche soggettive.

I crediti derivanti dal Contratto potranno essere ceduti esclusivamente nel rispetto delle forme e delle modalità previste dalla normativa, in particolare l'Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal Contratto osservando le formalità di cui all'art. 106, comma 13, del Codice.

Ai fini dell'opponibilità all'Azienda, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla amministrazione debitrice e saranno efficaci e opponibili alla ASL di Viterbo qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi

al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso, la ASL di Viterbo cui sarà notificata la cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente Affidatario in base al Contratto con questo stipulato, ivi compresa la compensazione di cui al capoverso che segue.

L'Azienda potrà compensare, anche ai sensi dell'art. 1241 C.C., quanto dovuto all'Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest'ultimo sia tenuto a versare all'Azienda a titolo di penale o a qualunque altro titolo. Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente Appalto, ai sensi dell'art. 106, comma 13, del Codice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:

1. indicare il CIG della procedura ed anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
2. osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii..

In sede di gara la ditta aggiudicataria ha dichiarato **di non voler/voler** sub-appaltare parte della fornitura oggetto del presente contratto.

EVENTUALE DESCRIZIONE SUB APPALTO

ART. 13 – PENALI

La ditta aggiudicataria è soggetta a penalità nei seguenti casi:

1. **mancata presentazione del calendario degli interventi di manutenzione programmata** (manutenzione preventiva, controlli funzionali, verifiche di sicurezza elettrica) **nei termini stabiliti**: sarà applicata una penale di

Euro 1.000,00 + Iva.

2. mancata effettuazione degli interventi di manutenzione preventiva,

controlli funzionali, verifiche di sicurezza elettrica: le scadenze indicate

nel piano delle manutenzioni programmate dovranno essere rispettate con

la tolleranza massima di +/- 15 giorni; nella valutazione della tolleranza

sarà tenuto eventualmente conto dei periodi nei quali l'apparecchiatura non

è stata messa a disposizione del personale tecnico della Ditta

Aggiudicataria dal reparto utilizzatore.

La mancata effettuazione delle manutenzioni programmate (manutenzione

preventiva, controlli funzionali, verifiche di sicurezza elettrica) previste, una

volta rilevata, sarà notificata dalla U.O.C. di Ingegneria Clinica alla

DittaAggiudicataria e comporterà una penale di Euro 2.500,00 + Iva per ogni

violazione, fermo restando l'obbligo per la Ditta Aggiudicataria di effettuare la

manutenzione preventiva e/o il controllo funzionale e/o la verifica di sicurezza

elettrica, non effettuata, entro i 15 giorni successivi alla notifica da parte della

U.O.C di Ingegneria Clinica; in difetto si applicherà una ulteriore penale di

Euro 2.000,00 + Iva. in quest'ultimo caso, il tempo relativo al fermo non

previsto sarà considerato a tutti gli effetti tempo di fermo macchina e sommato

al totale di cui al punto B).

Per la mancata erogazione degli appuntamenti di manutenzione programmata

stabiliti senza un preavviso di almeno 7 giorni solari che comportino un

disservizio nell'attività clinica sarà applicata una penale pari all' 1% del valore

di aggiudicazione per ogni giorno di ritardo.

LA DITTA SARA' INOLTRE RITENUTA RESPONSABILE PER OGNI

EVENTUALE CONSEGUENZA DI INCIDENTI A QUALSIASI TITOLO

ATTRIBUIBILI ALLA MANCATA ESECUZIONE DEI SUDDETTI INTERVENTI.

3. Per ogni apparecchiatura deve essere assicurata una disponibilità del 92% su base annua. Nel caso che la disponibilità sia inferiore al 92% sarà riconosciuta una penale di importo pari all'1% relativo al canone di manutenzione annuale dell'apparecchiatura considerata per ogni intero 1% in meno rispetto a quanto garantito. E' fatto salvo per l'Azienda Sanitaria di Viterbo il diritto alla risarcibilità di ulteriori danni che ne possano derivare, qualora la disponibilità dell'apparecchiatura sia inferiore all'80% o il singolo fermo macchina superi i 10 (dieci) giorni lavorativi. Tale accredito viene applicato sul contratto di manutenzione in essere nel periodo considerato. La base annua per singola apparecchiatura viene computata considerando 40 ore lavorative alla settimana per 52 settimane, ridotte delle ore lavorative previste per le operazioni di manutenzione ordinaria e di eventuali aggiornamenti consigliati dal costruttore.

A titolo indicativo esplicitiamo:

$$(40 \times 52) - 48(\text{manutenzione ordinaria}) = 2.032$$

Minimo ore di disponibilità garantito (92% di 2.032 ore) pari a 1.869 ore/anno.

Nel caso che il singolo fermo macchina ecceda continuativamente i 10 (dieci) giorni lavorativi, come descritto al punto B, la penalità applicabile (P) sarà pari a:

$$P = (I_e - 10) \times 0,02 \times C$$

dove:

- I_e : indisponibilità effettiva in giorni del singolo fermo macchina

- C: canone annuale di manutenzione dell'apparecchiatura

A cura della ditta aggiudicataria verrà tenuto presso il cliente un registro sul quale verranno concordemente indicate: la descrizione del guasto, le ore di intervento e quelle di non disponibilità.

Non entrano inoltre nel computo delle ore di fermo macchina:

- Gli interventi per la sostituzione dei componenti in vetro (tubi intensificatori, tubi acceleratori, cristalli per gamma camere...).
- I lavori inerenti eventuali modifiche previste dalle Norme di sicurezza vigenti o future, o richieste dai competenti organi di controllo e autorizzati.
- I lavori conseguenti a guasti su parti esplicitamente esclusi dalla copertura nel contratto di manutenzione.
- Le ore necessarie all'applicazione delle eventuali modifiche tecniche necessarie per il miglioramento dell'apparecchiatura in termini di affidabilità e prestazioni.
- I fermi macchina derivanti da cause non connesse alla normale conduzione degli impianti come le condizioni ambientali non conformi alle specifiche (condizionamento, alimentazioni, ecc.); fenomeni naturali (fulmini, terremoti, ecc.); scioperi.

L'ASL di Viterbo notificherà all'Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l'applicazione della penale.

L'Azienda, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l'importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario

ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.

A tal fine, l'Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 C.C., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.

L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

Fermo restando quanto sopra, qualora l'ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l'amministrazione avrà l'insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell'Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dall'amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportato.

ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto che deriverà dal presente Appalto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii..

Quando il Direttore dell'Esecuzione del Contratto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la

stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P.. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del R.U.P., dichiara risolto il Contratto.

Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente capoverso, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dell'Esecuzione assegna a quest'ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l'Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

In caso di risoluzione del Contratto, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

Il R.U.P. nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dell'Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegna.

La commissione preposta alla verifica di conformità procede a redigere un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al D. Lgs.

n. 50/2016 e ss.mm. e ii.. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nei documenti di gara nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nei documenti di gara, né nelle eventuali perizie di variante.

Nei casi di cui ai precedenti capoversi, in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all'Appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le Forniture, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii..

Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l'Azienda provvederà d'ufficio, addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese.

Il presente Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 C.C., nei seguenti casi:

- a) cessazione dell'attività di impresa in capo all'Appaltatore;
- b) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Appaltatore verso l'Azienda, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. e

delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;

c) perdita, in capo all'Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

d) violazione del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell'Appaltatore;

e) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;

f) violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall'Appaltatore nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale;

g) violazione degli obblighi di condotta derivanti dal «Codice di comportamento aziendale», nonché in ogni caso di inosservanza delle norme del P.T.P.C. e del P.T.T.I.;

h) cessione parziale o totale del Contratto da parte dell'Appaltatore;

i) affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dall'Azienda;

j) esito negativo del collaudo per più di 3 (tre) volte;

k) frode nell'esecuzione del Contratto;

l) applicazione di penali, da parte della Stazione Appaltante, per ammontare superiore al 10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa, nel corso della durata del Contratto;

m) mancata cessazione dell'inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità del servizio entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla contestazione intimata dall'Azienda.

Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'Azienda comunicherà all'Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C..

In tutti i casi di risoluzione imputabili all'Appaltatore, l'Azienda procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, l'Azienda applicherà in danno dell'Operatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Azienda.

L'ASL si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di risolvere il presente Contratto anche in caso di sopravvenuta stipulazione di nuovi contratti/convenzioni, a seguito di aggiudicazione di gare centralizzate espletate dalla Regione Lazio o da Consip, contenenti condizioni più vantaggiose per le Forniture oggetto di affidamento, salva la facoltà dell'Appaltatore di adeguare in misura corrispondente l'offerta.

L'ASL si riserva altresì la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, ovvero di annullare la procedura di gara, qualora sopravvenissero dinieghi autorizzativi ovvero disposizioni, da parte delle Autorità Regionali competenti, in relazione ad iniziative incidenti sullo stesso oggetto di gara, realizzate dalla Direzione Regionale Centrale Acquisti della Regione Lazio o da altro soggetto aggregatore autorizzato.

Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

ART. 15 - CONDIZIONE RISOLUTIVA

Ai sensi dell'art. 1353 e ss. C.C., il presente appalto è sottoposto alla condizione risolutiva rappresentata dall'attivazione del nuovo appalto aggiudicato a seguito di gara Regionale e/o aggregata, da parte della Regione Lazio, per l'esecuzione dei servizi di che trattasi.

In tale fattispecie, la Ditta non potrà vantare richieste di risarcimento danni o indennizzo di qualunque genere.

ART. 16 – RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/11, la Stazione Appaltante potrà recedere dal Contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite.

L'Appaltatore avrà diritto esclusivamente agli importi previsti dal comma 1, nel caso in cui siano dovuti, e non potrà pretendere alcun ulteriore risarcimento, indennizzo o pagamento di sorta anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile e dall'art. 109, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii..

Il recesso dovrà essere comunicato dall'Azienda all'Appaltatore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso.

ART. 17 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL’AFFIDATARIO O RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., ovvero di recesso dal Contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del

D.Lgs. n. 159/11, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del Contratto, l'Azienda provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario Aggiudicatario in sede in offerta.

ART. 18 - DICHIARAZIONE di cui all'art. 53 c. 16ter del D.Lgs. n. 165/2001

La ditta aggiudicataria dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto rispetto a quanto previsto dall'art. 53 c. 16ter del D.Lgs. n. 165/2001, integrato dall'art. 1 c.42 della Legge n. 190/2012 che stabilisce che: *“ i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”*

ART. 19 – SPESE CONTRATTUALI.

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese del presente atto, che sarà registrato in caso d'uso.

Le prestazioni, oggetto del presente contratto, sono soggette all'imposta sul

valore aggiunto.

Le **spese relative alla pubblicazione** del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 3.000,00.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

ART. 20 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere è competente esclusivamente il Foro di Viterbo.

ART. 21 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 101/2018, si fa presente che i dati personali forniti dalla ditta saranno raccolti presso l'ASL VT – Via E. Fermi 15 - 01100 Viterbo, per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente e secondo il “Regolamento Aziendale sulla Protezione dei dati Personali ASL/VT”.

Il responsabile della gestione e protezione dei dati personali dell'Azienda SL di Viterbo è l'Avv. Gennaro Maria AMORUSO.

ART. 22 - DISPOSIZIONI FINALI DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato con il presente atto, valgono e si applicano le norme vigenti del Codice Civile, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii., della vigente legislazione regionale per le ASL, il Disciplinare di gara + allegati, Capitolato Speciale e l'offerta tecnica a conoscenza delle parti anche

se non materialmente allegati.

Letto, approvato e sottoscritto

.....

Azienda S.L. di Viterbo

.....

Il Direttore Generale

.....

Dott.ssa Daniela DONETTI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 C.C. si approvano espressamente le premesse e gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20, 21 e 22.

.....

Azienda S.L. di Viterbo

.....

Il Direttore Generale

.....

Dott.ssa Daniela DONETTI

Il presente contratto è firmato digitalmente dai rappresentanti delle parti, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm. e ii. - "Codice Amministrazione Digitale".